


	<u>CONTRATTO APPLICATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CONTRATTO</u>	
	NR 3600001604 CIG MASTER A01D5FC8B8	
	<u>CIG DERIVATO A066B6B1D3 - RDO 3973 LOTTO 2</u>	
	SERVIZI E LAVORI PER LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE, LA MODELLAZIONE IDRAULICA, L'ANALISI E LA RICERCA DELLE PERDITE IDRICHE.	
	<u>Contratto applicativo NON soggetto a Linea di finanziamento PNRR.</u>	
	TRA	
	1) ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" e abbreviato AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (C.F. e P.IVA 00304790538,), in persona del suo Presidente del CdA, Sig. Roberto Renai, nato ad Abbadia San Salvatore (SI) il 26/10/1968, in qualità di legale rappresentante pro tempore, a ciò autorizzato in virtù della delibera del CDA approvata nella seduta del xx.07.2025 come da relativo verbale agli atti questa SA;	
	E	
	2. Raggruppamento Temporaneo di Impresa o RTI tra l'Impresa Caldani Irrigazione S.r.l. con sede in 00134 Roma (RM) Via Delle Gerbere n. 23 Cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro di Roma 03791221009, numero R.E.A. 699166, in persona del suo Amministratore Unico e come tale Legale Rappresentante Sig. Paolo Caldani, nato a Roma, il 14.05.1964, domiciliato presso la sede sociale il quale interviene al presente atto sia in qualità di Amministratore Unico e come tale di Legale Rappresentante Capogruppo Mandataria sia come procuratore speciale della società PIDE S.R.L. con sede in 36063 Marostica (VI) Via Fosse n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02351020165, numero R.E.A. 390765	
		
	Pagina 1	

munito di poteri in forza della procura speciale autentica dal Notaio Dott. Cesare Biondo
notaio in Torino in data 13.02.2024, repertorio 17630 (società mandante), sia della
società NEPTUNE S.R.L., con sede in 04100 Latina (LT) Via Filippo Corridoni n. 67
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina (LT)
al n. 02798700593, numero R.E.A. 20098 munito di poteri in forza della procura
speciale autentica dal notaio Dott. Massimiliano Stocco Notaio in Este in data
09.02.2024, repertorio 17679 (società mandante), sia della società HGS SAS –
HUBER GUENTHER & C., con sede in 39100 Bolzano (BZ) Via Nicolò Copernico n. 18
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano al n.
01279940215, numero R.E.A. 111103 munito di poteri in forza della procura speciale
autentica dal notaio Dott. Carlo Longi Notaio in Bolzano in data 09.02.2024, repertorio
10245 (società mandante).

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito giusto atto notarile stipulato in
data 14.02.2024 presso il Notaio Dott. Mario D'ALESSANDRO, Notaio in Roma iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia
repertorio n. 8118, raccolta n. 3171, registrato in Roma il 14/03/2024 al n. 4363 Serie
1T, depositato in atti della stazione appaltante che costituisce parte integrante del
presente ordine contrattuale ancorché non materialmente allegato.

Come riportato nella dichiarazione di partecipazione e di impegno a firma congiunta
presentata in sede di gara, e nel suddetto atto l'offerta delle Imprese riunite comporta
la loro responsabilità nei confronti della parte committente per le obbligazioni nascenti
dall'affidamento in oggetto come di seguito ripartito:

Li

	Le parti, preso atto della necessità di attuare specifici lavori previsti dall'Accordo Quadro,	
	convengono di stipulare il presente Contratto Applicativo, che si regola dalle disposizioni	
	stabilite nell'Accordo Quadro stesso e dalle norme vigenti norme applicabili.	
	Dato atto che in data 14.02.2025 l'Appaltatore ha proceduto alla sottoscrizione del	
	presente applicativo contrattuale;	
	rilevato che, in ragione della complessità connessa alla gestione extra-sistema degli atti	
	di procurement, non si è pervenuti al perfezionamento formale del contratto	
	medesimo, anche in considerazione del sopravvenuto venir meno, in data	
	17.04.2025, dei poteri di firma dell'Amministratore Delegato Dott. Piero Ferrari;	
	Ritenuto pertanto opportuno procedere alla regolarizzazione formale della validità	
	dell'atto mediante una nuova sottoscrizione "ora per allora", restando invariato il	
	contenuto negoziale del contratto originariamente predisposto e di seguito riportato.	
	ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto applicativo ha per oggetto il "CONTRATTO DI SERVIZI E LAVORI	
	PER LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE, LA MODELLAZIONE IDRAULICA,	
	L'ANALISI E LA RICERCA DELLE PERDITE IDRICHE", LOTTO 2 - RDO 3973 - CIG	
	DERIVATO A066B6B1D3.	
	La porzione di lavori ricadenti nel presente contratto applicativo NON è soggetta alla	
	linea di finanziamento di cui al contratto quadro 3600001604.	
	ARTICOLO 2 – RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUADRO	
	Il presente contratto applicativo deriva e si basa sulle condizioni stabilite nell'Accordo	
	Quadro n. NR 3600001604 LOTTO 1-RDO 3973 CIG MASTER A01D5FC8B8 stipulato	
	tra le Parti, con particolare riferimento a tutti gli articoli ivi richiamati e relativi allegati.	
		67
	Pagina 4	

	Tutte le disposizioni dell'Accordo Quadro non diversamente modificate dal presente Contratto Applicativo sono da considerarsi parte integrante del contratto.	
	ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto ha una durata di 30 mesi corrispondente dell'accordo quadro al quale si riferisce e pertanto alla quale interamente si rimanda.	
	ARTICOLO 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
	L'importo complessivo del presente contratto applicativo è pari ad € 150.000,00 di cui € 131.874,64 per lavori ed € 18.125,36 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.	
	Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.	
	La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.	
	Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.	
	I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.	
	I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.	
		li

Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1 Il Contraente si impegna a:

Eseguire le prestazioni secondo quanto previsto dal presente Contratto Applicativo e nel Contratto Quadro al quale si riferisce;

Garantire la qualità e la conformità alle specifiche di quanto realizzato a quanto indicato nel CSA.

5.2 La Stazione Appaltante si impegna a:

Collaborare con il Contraente fornendo le informazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto;

Effettuare i pagamenti secondo le modalità e nei termini stabiliti.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le modalità e i tempi di esecuzione sono quelli previsti dall'Accordo Quadro e nello specifico riguardano i lavori ricadenti sul territorio comunale di seguito riportati:

Comune di Monteriggioni, Sarteano, Arcidosso, Castell'Azzara, Abbadia San Salvatore, Castel Del Piano, Sovicille, Santa Fiora, Rapolano Terme, San Casciano Dei Bagni, Sorano, Pitigliano, Asciano.

ARTICOLO 7 – PENALI

L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 8 – COMPLIANCE - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001, ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E NORMATIVA ANTITRUST

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello"), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, consultabili in <https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,

ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da



quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di

fi

	organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.	
	Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.	
	AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF , destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF. Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del	
		li

Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0> ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash-whistleblower.html#AF>

Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/infomativa-privacy.html#AF>

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente

1

contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 11 – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

li

	la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;	
	l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;	
	l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.	
	Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.	
	Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.	
	La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità	

l.

Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

ARTICOLO 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al codice dei contratti pubblici (settori speciali) e in via residuale al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e suoi allegati.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente dal Presidente del Cd'A
(Roberto Renai)

Per l'RTI l'Impresa capogruppo mandataria Caldani Irrigazione S.r.l. Firmato digitalmente L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo mandataria (Paolo Caldani)

